

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale per l'Agricoltura

Servizio I Tutela e valorizzazione dell'ambiente

BANDO PUBBLICO

REG. UE 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Misura 11 Agricoltura biologica

ART. 1

Premessa e riferimenti normativi

Con Regolamento n.1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto, l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto la proposta del *Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020* apprezzata dalla Giunta Regionale con delibera 216 del 18/7/2014 e trasmessa, corredata dai documenti di analisi e valutazione, all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014.

Con la nota C(2014) 9388 final del 3/12/2014, l'Unione Europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma e, al momento della stesura del presente documento, è ancora in corso la fase di negoziato.

Nel PSR presentato sono indicati, tra l'altro, le priorità e strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

In particolare il PSR prevede la Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del Reg. UE 1305/2013) che si compone di due sottomisure e relative operazioni 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* e 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* che incentivano, rispettivamente, la conversione al metodo biologico ed il mantenimento di tale metodo nelle aziende biologiche.

I seguenti Regolamenti unionali normano lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

- politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
 - Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Costituiscono fonte normativa anche:
- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione.
 - Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi.
 - Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
 - D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
 - D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
 - D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
 - D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
 - Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
 - Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
 - DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
 - DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- AGEA ISTRUZIONI OPERATIVE N° 23 Prot. N. UMU/2015.541 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015
- Disposizioni AGEA per la presentazione delle domande d'aiuto per la programmazione 2014/2020.

ART. 2

Finalità del bando

Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, col presente bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015 a valere sulla **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento:

11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

L'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* è indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto. L'operazione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La durata dell'impegno come Conversione è di 2 anni, trascorso il quale le aziende transiteranno direttamente all'operazione 11.2.1 relativa al Mantenimento, fino al completamento di un periodo di impegno complessivo di 7 anni.

L'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. per un periodo di impegno di cinque anni.

Con il presente bando possono accedere all'operazione per il mantenimento dell'agricoltura biologica le aziende che hanno già concluso l'impegno agroambientale della Misura 214 (bando 2010 e precedenti) nonché le aziende che pur avendo partecipato al bando del 2013, non hanno potuto accedere agli aiuti in quanto le loro domande sono risultate o non finanziabili in base alla posizione in graduatoria, o non ammissibili e/o non ricevibili, purché rispettino le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando.

Non possono accedere al presente bando le aziende che hanno in corso un impegno assunto con la misura 214/1 del PSR 2007/13 (Bando 2012 per l'azione 214/1F e Bando 2013 per le azioni 214/1A, 214/1B).

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 3

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni in caso di partecipazione alla 11.1.1 conversione e 5 anni in caso di partecipazione alla 11.2.1 mantenimento) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di

affitto o di comodato d'uso. I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni; tale condizione, per i contratti già stipulati, potrà essere dimostrata con dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e firmata per accettazione dall'affittuario, depositata unitamente al contratto presso il CAA detentore del fascicolo. Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809 comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto l'obbligo dal parte del comodante, a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto; tali condizioni, per i contratti già stipulati, dovranno essere dimostrate con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata per accettazione dal comodatario, anch'essa depositata unitamente ai contratti presso il CAA detentore del fascicolo.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

La disponibilità delle superfici demaniali destinate a pascolo deve essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo. In deroga alle disposizioni contenute nella nota assessoriale prot.22522 del 17/03/2015, la disponibilità delle superfici demaniali da utilizzare ai fini pascolativi, potrà essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo anche annuali purché ci sia una formale dichiarazione di intenti da parte dell'Amministrazione Pubblica a rinnovarli fino al completamento dell'impegno. In ogni caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di aiuto. Tali condizioni dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'autocertificazione resa dai comproprietari o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.

I beneficiari, e quindi le superfici aziendali, devono essere assoggettati al sistema di controllo e possedere, al momento della domanda, il documento giustificativo rilasciato dagli Organismi di Controllo ai sensi degli art. 28 e 29 del Reg. 834/2013 e delle norme nazionali e regionali; nel caso di adesione all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* i beneficiari devono possedere anche il certificato di conformità.

In particolare per l'adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* sono ammessi gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Le suddette superfici dovranno pertanto risultare assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, con notifica rilasciata sul SIB (Sistema Informativo Biologico istituito con il DM 2049/2012), da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto; viceversa, qualora anche parte delle superfici aziendali risultassero presenti sul SIB precedentemente a tale periodo, si potrà accedere esclusivamente all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*.

La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; per le Isole Minori il limite è ridotto a 0,5 ha.

Per entrambe le operazioni tutte le colture e le UBA aziendali condotte al momento della sottoscrizione dell'impegno dovranno essere sottoposte all'operazione ad esclusione, ove presenti, delle seguenti superfici:

- sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite così come risultanti dal fascicolo aziendale;
- destinate ai campi degli agricoltori custodi purché condotti con il metodo dell'agricoltura biologica.

In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i; la densità totale di animali non deve comportare il superamento del limite dei 170 Kg di azoto/ettaro/anno previsto dal Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2, calcolato sul tutta la SAU aziendale tenendo conto della tabella riportata nell'Allegato IV del medesimo Regolamento.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 e s.m.i. tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione.

La ditta, tramite i CAA, ha l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e **in ogni caso entro il 15 maggio. Unica deroga sarà consentita per il possesso del documento giustificativo** nei casi di adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica*, ove tale documento venga rilasciato dall'Organismo di Controllo dopo la presentazione informatica della domanda d'aiuto; in ogni caso la prima notifica dovrà risultare rilasciata sul SIB almeno 24 ore prima della data di presentazione della domanda di aiuto ed il documento giustificativo emesso entro i previsti 120 giorni dal rilascio della notifica e reso disponibile sul SIB.

ART. 4

Presentazione delle istanze, documentazione e decorrenza dell'impegno

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine del 15 maggio 2015.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2015. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'impegno viene assunto dall'agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica sul sistema SIAN.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive nonché le dichiarazioni relative agli impegni di condizionalità.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto al termine ultimo sopra fissato.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 9 giugno 2015 o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio perentoriamente entro il 15 giugno 2015.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 Misura 11 Agricoltura biologica", inoltre nella busta si dovrà indicare la dicitura "NON APRIRE AL PROTOCOLLO".

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede o la data di entrata apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun Ispettorato o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale dell'Assessorato, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN o mancanti della documentazione richiesta.

Documentazione richiesta

Alla domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

1) relazione tecnico agronomica riportante:

le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda la distribuzione delle colture le specie e/o le varietà principali, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, la localizzazione delle superfici aziendali rispetto alle priorità territoriali il piano di gestione del suolo e il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d'impegno con l'individuazione delle superfici per coltura per ciascun anno, nonché le tipologie di allevamento e il piano di gestione dello stesso;

La relazione tecnico/agronomica dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica), secondo le norme vigenti, inoltre dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma.....".

2) Programma annuale di produzione (PAPV e, in caso di aziende zootecniche, PAPZ) validato dall'OdC in caso di presentazione cartacea dello stesso;

3) specifica dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 del richiedente contenente i seguenti elementi:

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Siciliana, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione della misura da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare alla misura e/o al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi
- di essere consapevole che l'importo dei premi è subordinato all'approvazione del PSR e potrà subire ulteriori modifiche nel corso dell'impegno in base a variazione delle norme di condizionalità, dei requisiti minimi dell'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e da altri requisiti obbligatori;
- di essere consapevole che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 e della scheda di Misura 11 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
- di accettare quanto sarà previsto nelle disposizioni regionali di attuazione della Misura 11, adeguandosi qualora necessario alle stesse, nonché alle disposizioni per l'applicazione delle norme di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti nel PSR (art. 35 del regolamento UE 640/2014).

ART. 5

Obblighi del beneficiario

I beneficiari della presente misura dovranno mantenere tutta la SAU e le UBA, nonché le superfici e le UBA acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura

biologica ai sensi dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. rispettandone quindi i principi e le disposizioni; tra questi si evidenziano i seguenti impegni:

1. rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno (art. 5 e 12 punto 1 lettera a) del Regolamento n. 834/2007);
2. rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (artt. 5 e 12 del Regolamento n. 834/2007);
3. rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti per la concimazione e l'ammendamento (artt. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 3 del Regolamento n. 889/2008).
Pertanto, allo scopo di salvaguardare la fertilità del terreno e mantenere e/o incrementare il contenuto di sostanza organica nei suoli, per tutte le colture, ad esclusione del pascolo, dovrà essere predisposto un piano di fertilizzazione che tenga conto del bilancio unico, da adottare sin dal primo anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate su uno o più campioni di suolo secondo le modalità indicate dalle "Linee Guida regionali per il campionamento dei suoli". Le analisi e il bilancio unico dovranno essere ripetuti al quinto anno d'impegno al fine di valutare l'efficacia della pratica biologica rispetto alla fertilità del terreno;
4. rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari (artt. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 5 del Regolamento n. 889/2008) ;
5. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa (art. 4 e 12 del Regolamento n. 834/2007);
6. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art.-14 del Regolamento n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Regolamento n. 889/2008);
7. rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico art. 14 del Regolamento n. 834/2007 e Titolo II capo 2, Titolo IV capo 3 Regolamento n. 889/2008;
8. rispetto della densità totale di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2; per il calcolo della densità si terrà conto della tabella riportata nell'Allegato IV, del medesimo Regolamento;
9. rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art. 40 Regolamento n. 889/2008).
10. corretta tenuta dei registri aziendali con particolare riguardo alle registrazioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici (dovranno essere effettuate entro 30 giorni).

Per la corretta applicazione delle prescrizioni di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3, al fine di adottare tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché prevenire la compattazione e l'erosione, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

- **Per tutti i seminativi** incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
- **Per le colture arboree e vite:**

Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato, nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati. Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tal fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di compost di qualità ammessi dalla normativa per l'agricoltura biologica.

Nel corso dell'impegno possono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione il reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici assoggettate, qualora tali interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell'azienda. Le colture perenni non ancora in produzione usufruiranno di un premio ridotto.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di

alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

ART. 6 **Livelli di aiuto**

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di seguito riportato:

Colture	11.1.1 Conversione	11.2.1 Mantenimento
Cereali da granella	240	210
Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco	260	230
Foraggere	230	225
Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	419	419
Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	225	225
Colture ortive	600	600
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	900	850
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	685	650
Frassino da manna	570	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	900	850
Olivo	795	680

Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all'entrata in produzione. La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto per le altre colture permanenti ed i reinnesti.

I premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha calcolato prendendo in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli. Per evitare eventuali sovracompensazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all'effettivo carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare.

Qualora la densità di bestiame sia inferiore a 0,4 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

I premi della misura non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico.

I beneficiari della presente misura che non hanno diritto ai pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro possono ricevere interamente l'importo senza l'applicazione di alcuna riduzione per il greening.

Per le altre tipologie di beneficiari ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale per ciascuna tipologia colturale nel modo seguente:

- Diversificazione colturale 4,9 €/ha
- EFA 11,5 €/ha

ART. 7

Ricevibilità, ammissibilità, istruttoria, priorità territoriali e formazione della graduatoria

Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione al suo insediamento, al fine di rispettare i tempi previsti, potrà strutturarsi in più

sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato Provinciale competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando, così come indicato al precedente art. 4

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'Ispettorato competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta. La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di aiuto e della presenza della documentazione di seguito indicata, attraverso la compilazione dell'opportuna check list e all'apposizione sulla domanda cartacea e sugli allegati del numero di protocollo e della data di accettazione:

1. Relazione tecnico-agronomica;
2. Programma Annuale di Produzione (PAPV e PAPZ) validato dall'Organismo di Controllo;
3. Specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come descritta al punto 3 dell'art.4 di cui sopra.

La Commissione procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN (qualifica del richiedente, possesso della partita IVA nel campo agricolo, titoli di conduzione delle particelle interessate alla domanda, compreso nei casi di affitto o di comodato d'uso, il numero e data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto), attraverso la consultazione del SIB (data di notifica, documento giustificativo e certificato di conformità) ed infine dei PAPV e PAPZ e della BDN, la coerenza con quanto indicato nella domanda e nella relazione tecnica, nonché il rispetto delle superfici minime ammissibili ed il carico massimo zootecnico così come previsto all'art. 3.

La Commissione, per ciascuna delle due operazioni, redigerà distinti elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità e/o non ammissibilità.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento Ispettorale e trasmessi al Dipartimento regionale per l'Agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale ed alla sua pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Regionale per l'Agricoltura.

Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori, potranno richiedere all'IPA, con apposite memorie, il riesame dei motivi di esclusione.

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, entro **60** giorni successivi dall'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del Reg.n.1305/13 non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie si procederà secondo il seguente ordine di priorità per le aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree, secondo quanto risultante dalle banche dati informatiche territoriali:

Priorità 1) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);

Priorità 2) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica;

Priorità 3) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);

Priorità 4) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza in ordine decrescente in base alla

maggior percentuale di SAU aziendale ammissibile superiore al 50%.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree ed infine alle aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

ART. 8

Strumenti di tutela

Il richiedente escluso dalla graduatoria Regionale ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.S. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 9

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere sull'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* è pari a € 50.000.000,00 mentre per l'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* è di € 160.000.000,00.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.

ART. 10

Informazioni riguardanti la combinazione di impegni a superficie, con altre misure e compatibilità con il I Pilastro della PAC, OCM e clausola di revisione

Nell'ambito del PSR 2014/2020, non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'Articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014; tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, **può essere attuato un solo impegno agro-climatico-ambientale (Misura 10) o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica (Misura 11).**

Gli agricoltori che aderiscono alla Misura 11 possono comunque aderire alle seguenti operazioni agro-climatico-ambientali, in quanto non si verifica sovrapposizione di superficie:

10.1.5 - Ritiro delle superfici lungo i corsi d'acqua

10.1.7 - Allevamento di razze in pericolo di estinzione

10.1.8 - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi

Inoltre, la Misura 11 è compatibile con le Misure 12 e 13 (Indennità Natura 2000 ed Indennità compensative).

Gli agricoltori che accedono alla Misura 11, per quanto riguarda i costi di assoggettamento, certificazione e controllo al "regime" dell'agricoltura biologica possono partecipare alla Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

La Misura 11 è coerente e compatibile con le altre Misure del PSR con particolare riguardo alla misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e Misura 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, in quanto prevedono l'attivazione di iniziative rivolte anche agli agricoltori biologici; è inoltre compatibile con la Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali, Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, Misura 14 Benessere degli animali e Misura 16 Cooperazione.

La misura risulta compatibile anche con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro, in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture e con l'adozione delle normali pratiche agricole mentre la Misura 11 compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

Per quanto concerne le azioni ambientali delle OCM qualora prevedano l'agricoltura biologica, le operazioni della Misura 11 non sono sovrapponibili.

La Regione con l'organismo pagatore AGEA, al fine di evitare il doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario: il CUAA della domanda di aiuto verrà incrociato con gli archivi della base sociale delle OP/AOP. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzia la duplicazione dell'aiuto, la domanda verrà accolta.

Per le imprese non socie di OP/AOP o che non siano esse stesse OP/AOP, il PSR potrà intervenire per tutte le operazioni individuate nella Misura.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione del sostegno e preliminarmente alla liquidazione dello stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Clausola di revisione

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 ai fini di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'articolo 28. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di all'articolo 43 del regolamento UE 1307/2013 in caso di modifiche di tali pratiche.

Inoltre, è prevista una clausola di revisione per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014/2020 al fine di garantire l'adeguamento al quadro giuridico di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso.

ART. 12

Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederanno alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore e in via generale verteranno, sugli elementi di controllo elencati nell'Allegato 1, le aziende saranno soggette anche al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento 1306/2013, i requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

ART. 13

Disposizioni finali

La concessione e l'erogazione degli aiuti nonché il livello dei premi sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014-2020 e della scheda di Misura 11 da parte della Commissione europea,

nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.

L'Amministrazione regionale, pertanto si riserva di emanare specifiche disposizioni attuative della Misura 11, le disposizioni per l'applicazione delle norme di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti nel PSR (art. 35 del regolamento UE 640/2014) e a modificare, il presente bando a seguito della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e alla Decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)

Allegato 1

Elenco dei controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
Agricoltori singoli e associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.	Incrocio banche Dati Anagrafe tributaria, camera di Commercio, ecc.
Partita IVA in campo agricolo	Incrocio banche Anagrafe tributaria dati IVA codice ateco
I beneficiari devono aderire al sistema di controllo e possedere, al momento della domanda, il documento giustificativo ai sensi degli art. 28 e 29 del Reg. 834/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione	Incrocio banca dati SIB
Solo per il Mantenimento il certificato di conformità.	Incrocio banca dati SIB
Solo per la Conversione Superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.	Incrocio banche dati domanda e SIB. Le superfici dovranno risultare assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, con notifica all'interno del Sistema Informativo Biologico (DM 2049/2012), da non più di 12 mesi e precedentemente a tale periodo non dovranno risultare presenti nel medesimo sistema informativo a partire da ottobre 2012.
La sottomisura si applica a tutta la SAU per tutte le colture e UBA al momento della sottoscrizione dell'impegno (ad esclusione superfici ritirate, imboschite e campi agricoltori custodi)	Incrocio banca dati fascicolo e SIB notifica e PAP Verifica tramite incrocio informatico delle superfici e colture nel fascicolo aziendale e domanda di aiuto.
In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e smi;	Incrocio banca dati fascicolo, BDN e SIB
Allevamenti in regola con le norme riguardanti la registrazione	Incrocio banca dati BDN e domanda
Densità massima di animali è di 170 Kg di azoto anno/ha di SAU secondo tabella Allegato 4 Reg. 889/2008.	Incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'intera SAU aziendale al netto delle tare e dei boschi
La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; mentre per le Isole Minori è 0,5 ha.	Controllo informatico superfici ammissibili in domanda
I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (2 anni di conversione + 5 anni mantenimento) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico titoli di possesso registrazione contratti, ecc. Verifiche a campione presso i CAA

Impegni	Modalità di controllo
Mantenere tutta la SAU e le UBA assoggettate al sistema di controllo per tutto il periodo d'impegno	Incrocio banca dati fascicolo e SIB
Mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento, può aumentare o ridursi nel corso dell'impegno sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda d'aiuto nel rispetto della superficie minima.	Controllo informatico incrocio con superficie ammessa della domanda d'aiuto e superficie domanda di pagamento per gli anni successivi
Allevamenti in regola per tutto il periodo dell'impegno con le norme riguardanti la registrazione e la profilassi. Durante il periodo di applicazione della misura il numero dei capi allevati potrà variare con l'obbligo di aggiornare la banca dati BDN nel rispetto dei carichi massimi.	Incrocio banca dati BDN Verifica in loco
Rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno (art. 5 e 12 punto 1 lettera a) del Regolamento n. 834/2007).	Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli
Per i seminativi: obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali
Colture arboree e vite: Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); o in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost ammessi dal Regolamento del biologico) quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali acquisti magazzino
Rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (art. 5 e 12 del Regolamento n. 834/2007);	Controllo in loco Verifica in loco e documentale confronto tra quanto indicato dal piano di rotazione pluriennale e le colture presenti per ciascun anno in Azienda nonchè coerenza con i PAP. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli
Rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti per la concimazione e l'ammendamento (art. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 3 del Regolamento n. 889/2008). Pertanto, allo scopo di salvaguardare la fertilità del terreno e mantenere e/o incrementare il contenuto di sostanza organica nei suoli, per tutte le colture, ad esclusione del pascolo, dovrà essere predisposto un piano di fertilizzazione che tenga conto del bilancio umico, da adottare sin dal primo anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate, su uno o più campioni di suolo secondo le modalità indicate dalle "Linee Guida regionali per il campionamento dei suoli". Le analisi e il bilancio umico dovranno essere ripetuti al quinto anno d'impegno al fine di valutare l'efficacia della pratica biologica rispetto alla fertilità del terreno;	Controllo in loco Verifica documentale presenza di analisi e piano di fertilizzazione e bilancio umico e dei registri aziendali delle operazioni colturali e verifiche di magazzino. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.
Rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari (art. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 5 del Regolamento n. 889/2008) ;	Controllo in loco Verifica documentale dei registri aziendali delle operazioni colturali e verifiche di magazzino nonché

	<p>verifica in campo presenza di indicatori sull'uso di prodotti non consentiti (presenza di insetti utili o presenza di specifica flora spontanea, ecc.) In caso di particolare rischio eventuali analisi sui prodotti e/o foglie e/o terreno.</p> <p>Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.</p>
<p>Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa (art. 4 e 12 del Regolamento n. 834/2007);</p>	<p>Controllo in loco</p> <p>Verifica documentale dei registri aziendali delle operazioni colturali e verifiche di magazzino.</p> <p>Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.</p>
<p>Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Regolamento n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Regolamento n. 889/2008);</p>	<p>Controllo in loco</p> <p>Verifica documentale dei registri aziendali relative all'allevamento, documentazione acquisti e verifiche di magazzino.</p> <p>Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.</p>
<p>Rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico;</p>	<p>Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.</p>
<p>Rispetto della densità massima di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2; tenendo conto della tabella riportata nell'Allegato IV, del medesimo Regolamento;</p>	<p>Incrocio banca dati fascicolo e BDN</p> <p>Per il calcolo della densità totale di animali si fa riferimento all'intera SAU aziendale al netto delle tare e dei boschi</p>
<p>Rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art. 40 Regolamento n. 889/2008).</p>	<p>Incrocio banca dati fascicolo aziendale, notifiche e PAP.</p> <p>Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.</p>
<p>Corretta tenuta dei registri aziendali in particolare le registrazioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici dovranno essere effettuate entro 30 giorni;</p>	<p>Controllo in loco</p> <p>Accurata verifica dei registri aziendali al fine di verificare il rispetto delle norme di Agricoltura biologica.</p>
<p>Rispetto della durata dell'impegno</p>	<p>Controllo banca dati SIAN</p>
<p>In caso di reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) devono possedere l'autorizzazione preventiva;</p> <p>Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all'entrata in produzione. La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto per le altre colture permanenti ed i reinnesti</p>	<p>Verifica domanda con incrocio dati fascicolo dettaglio piano colturale</p> <p>Controllo in loco</p> <p>Verifica visiva delle colture e documentale presenza di autorizzazione dell'Amministrazione</p>